

FUSILLO, STRIZZI & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Roma

Avv. Alessandro Fusillo
Patrocinante in Cassazione

OF COUNSEL

Schumann, Aldebert & Kollegen
Berlin- München

Attorneys for Freedom
Law Firm – Phoenix

Roma, li 29 luglio 2024

Spettabile

A mezzo pec

Oggetto: Diffida nell'interesse della Signora

Egregi Signori,

si è rivolta al mio studio la Signora e residente in
figlia della Signora che è ospite della vostra struttura. La mia cliente mi
riferisce che in varie occasioni le è stato impedito dal personale della struttura di far visita all'anziana
madre a causa del rifiuto della Signora di indossare una mascherina chirurgica al fine di
accedere alla RSA gestita dalla vostra società. In particolare, alla richiesta di informazioni telefoniche
circa l'obbligo di indossare le mascherine la direttrice della struttura, confermava
alla mia assistita che ella non avrebbe potuto fare ingresso nella RSA se non indossando una
mascherina chirurgica, così di fatto impedendo i contatti tra la mia cliente e la madre.

Quanto accaduto costituisce grave violazione dei doveri che incombono a codesta struttura
sanitaria nonché lesione dei diritti sia della mia cliente che della madre. È opportuno sottolineare che,
una volta scaduta l'emergenza sanitaria e cessata l'efficacia (in data 30 giugno 2024) dell'Ordinanza
del Ministero della Salute del 28 aprile 2023 la materia dei trattamenti sanitari e diagnostici è tornata
ad essere regolata dalle norme ordinarie che la riguardano e precisamente: art. 32 della costituzione,
art. 3 della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), art. 1 legge 219/2017
e art. 5 della Convenzione di Oviedo ratificata con legge 145/2001. Tutte queste norme prevedono il
principio del consenso libero e informato per qualsiasi trattamento o dispositivo medico o
diagnostico. La costituzione esige, affinché possa essere imposto un trattamento sanitario, che ciò sia
previsto da una legge. Inoltre, è vietato dall'art. 5 TULPS e dall'art. 5 della legge 152/1975 recarsi in
luoghi pubblici o aperti al pubblico mascherati o con il volto contraffatto o irriconoscibile.

La recente circolare del Ministero della Salute del 1° luglio 2024 non prevede alcun obbligo
di indossare le mascherine chirurgiche né delega i direttori sanitari ad imporne l'uso. Infatti, il
Ministro non può delegare un potere di cui non dispone. Pertanto, la circolare si limita a suggerire ai

direttori sanitari di valutare una raccomandazione – facoltativa – per l’uso delle mascherine. A ciò si aggiunga che le circolari sono prive di efficacia normativa e obbligatoria.

Ne consegue l’illegalità della richiesta di indossare una mascherina chirurgica al fine di accedere alla vostra struttura. Infine, impedire i necessari e doverosi contatti tra madre e figlia costituisce gravissima e inammissibile violazione dei diritti della Signora e della di lei figlia. Inutile sottolineare che impedire l’accesso alla RSA a causa del rifiuto di indossare una mascherina può integrare la commissione di gravi reati quali la violenza privata.

Per quanto sopra

DIFFIDO

la struttura sanitaria in indirizzo dall’attuare ogni e qualsiasi disposizione che preveda l’obbligatorio uso della mascherina per i pazienti e visitatori e, in particolare, a consentire alla mia cliente il libero accesso alla RSA senza opporre alcun ostacolo e senza pretendere un adempimento illegale come l’uso della mascherina chirurgica.

Con l’avvertenza che in difetto dovrò tutelare i diritti della mia assistita in ogni competente sede.

Avv. Alessandro Fusillo